

Direzione Regionale: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G07827 del 19/06/2018

Proposta n. 9802 del 14/06/2018

Oggetto:

Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23, parte II, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di compostaggio di rifiuti non pericolosi", Comune di Fiano Romano (RM), località Pantano, strada comunale Campo Grande Proponente: ECHOLINE 3000 srl Registro elenco progetti n. 20/2017

OGGETTO: Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23, parte II, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di compostaggio di rifiuti non pericolosi", Comune di Fiano Romano (RM), località Pantano, strada comunale Campo Grande

Proponente: ECHOLINE 3000 srl
Registro elenco progetti n. 20/2017

II DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Vista la L.R. n. 6 del 18/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e s.m.i.;

Vista la Direttiva del Segretario Generale prot.n. 370271 del 13/07/2016 concernente "Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale del 17 settembre 2015, n. 489, dell'8 ottobre 2015, n. 530 e del 14 dicembre 2015, n. 721, concernenti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni";

Vista la D.G.R. n. 615 del 03/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale 06/09/2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e s.m.i.";

Preso atto della D.G.R. n. 714 del 03/11/2017 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

Vista la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 "Rimodulazione delle Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e capitale naturale, parchi e Aree protette";

Visto l'atto di organizzazione n. G15349 13/11/2017 con la quale viene confermata l'Area Valutazione di Impatto Ambientale all'interno della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Fernando Olivieri;

Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili";

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista l'istanza del 02/03/2017, acquisita con prot.n. 118045 del 07/03/2017, con la quale la proponente ECHOLINE 3000 srl, ha trasmesso all'Area Valutazione di Impatto Ambientale il "Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di compostaggio di rifiuti non pericolosi",

Comune di Fiano Romano (RM), località Pantano, strada comunale Campo Grande, ai fini degli adempimenti previsti per l'espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale, adempiendo alle misure di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.;

Considerato che la competente Area Valutazione di Impatto Ambientale ha effettuato l'istruttoria tecnico-amministrativa redigendo l'apposito documento che è da considerarsi parte integrante della presente determinazione, da cui si evidenzia che:

- non coerenza interna con i fattori escludenti del Piano Regionale dei Rifiuti per quanto attiene alla presenza del Decreto di vincolo paesaggistico denominato "Valle del Tevere" (cd058_147a), imposto con la D.G.R. 12/05/1989 pubblicato nel BURL n.14 del 19/05/1990 (di cui all'art.8 delle N.T.A. del P.T.P.R.);
- cogenza delle norme paesaggistiche del "Paesaggio Naturale Agrario" (art.22 delle N.T.A. del P.T.P.R.) e delle "Aree o punti di visuali" per la presenza del vincolo, pertanto l'art.22 relativo al "Paesaggio Naturale Agrario" del P.T.P.R. (tabella B della disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela) non consente nuovi impianti che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato;
- non applicabilità della deroga di cui all'art.18ter della L.R.24/98 e s.m.i. al caso in oggetto per l'ubicazione dell'area di progetto nel "Paesaggio Naturale Agrario", che facendo parte dei sistemi naturali del P.T.P.R., non consente l'applicazione del caso di deroga;
- il sito della nuova proposta progettuale ricade interamente in "El zona agricola speciale" ed in parte anche in "area di rispetto stradale inedificabile", nel P.R.G. vigente, di cui all'art.38 "Zona agricola E - El" del testo coordinato delle N.T.A., per cui la richiesta di cambio di destinazione urbanistica in zona "D2: Zone artigianali e industriali di un nuovo impianto" formulata nel S.I.A. determina necessariamente la variante urbanistica alla pianificazione comunale vigente, mentre per la parte di inedificabilità per rispetto stradale l'intervento non risulta ammissibile;
- il sito della nuova proposta progettuale ricade in "Zona A caratterizzata da costante rischio di naturale esondazione delle acque del fiume Tevere" tra le Zone a pericolosità idraulica (P.S.I.) nel P.A.I. vigente;
- l'intervento proposto ed esaminato si inserisce in un contesto con carattere prevalentemente agricolo, con coltivazioni di tipo estensivo, all'interno dell'area di esondazione del fiume Tevere, risultando estraneo per destinazione d'uso, tipologia e dimensioni al contesto in cui si colloca e pregiudica i caratteri qualitativi dell'area, in conseguenza di una attività che può ritenersi altamente compromissiva degli aspetti paesistici e ambientali;
- infine, essendo la proposta progettuale relativa ad un nuovo impianto risulta necessario verificare la conformità con il vigente Piano Regionale dei Rifiuti in quanto l'individuazione di "nuovi siti" deve essere inclusa tra i nuovi interventi previsti all'interno del Piano Regionale dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani, ed è pertanto collegato con le procedure di variante del piano che comprendono anche la procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Ritenuto di dover procedere all'espressione della pronuncia negativa di Valutazione di Impatto Ambientale sulla base della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Area V.I.A.;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

di esprimere pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale negativa sul "Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di compostaggio di rifiuti non pericolosi", Comune di Fiano

Romano (RM), località Pantano, strada comunale Campo Grande”, proponente ECHOLINE 3000 srl, secondo le risultanze di cui alla istruttoria tecnico-amministrativa allegata al presente atto da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

di trasmettere la presente determinazione al proponente, al Comune di Fiano Romano, alla Città Metropolitana di Roma Capitale e all’Area Rifiuti e Bonifiche;

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/ambiente;

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni;

di comunicare che gli elaborati progettuali dovranno essere ritirati dal proponente o da altro incaricato, munito di specifica delega, presso l’Area V.I.A..

Il Direttore
Ing. Flaminia Tosini